SENT. N. 74/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24467** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

C.S.O., cod. fisc. ***omissis***, nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente in ***omissis*** via ***omissis***, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Marcello GORI, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Torino, Via Avigliana n. 14, PEC: *marcellogori@pec.ordineavvocatitorino.it;*

Uditi nell'udienza camerale del 21 maggio 2026, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Massimo Valero; nessuno è comparso per il convenuto, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, ha agito nei confronti dell'odierno convenuto, in proprio e quale amministratore pro tempore e socio della società E.V.T. - S.N.C. (ora cessata per inattività), per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 23.274,66 (ventitremiladuecentosettantaquattro/66), in favore della società in house Finpiemonte S.p.a. e per essa della Regione Piemonte.

A fondamento della propria pretesa, il requirente ha addotto, in estrema sintesi, lo sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata rendicontazione e restituzione del finanziamento, a valere sulla l.r. n. 21/1997 – "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato" e sulla D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 – 6667 del 03.08.2007, concesso da Finpiemonte S.p.a. in data 20/05/2010 alla predetta società, per l'importo di complessivi euro 50.700,00, di cui il 50% (euro 25.350,00) a carico di fondi regionali (e la restante parte a carico dell'istituto di credito co-finanziatore), per l'esecuzione di un intervento da realizzare entro dodici mesi, con rendicontazione da presentare nei successivi 30 giorni.

Nella ricostruzione attorea, l'impresa ometteva, peraltro, di inviare la rendicontazione finale del progetto di intervento entro il prescritto termine del 25/06/2011 e in data 19/09/2013 cessava la propria attività, venendo cancellata dall'Albo delle Imprese Artigiane, rendendosi, in definitiva, morosa nel pagamento delle rate del finanziamento erogato e vanificando l'effettiva attuazione degli investimenti e la realizzazione degli obiettivi indicati nel relativo programma pubblico.

Ciò determinava la revoca totale dell'agevolazione con provvedimento di

FINPIEMONTE S.p.a. del 6 dicembre 2017 (ad esito di procedimento avviato in data 1/3/2017), che intimava altresì la restituzione della residua somma di euro 25.809,66 (di cui euro 24.015,79 quale quota di debito residuo erogato con fondi regionali ed euro 1.793,87 quale quota oneri di agevolazione).

In data 13/02/2023, a seguito di transazione con Crédit Agricole, Finpiemonte otteneva il recupero della somma di euro 2.535,00, pari al 20% della garanzia consortile, riducendo pertanto il proprio credito alla residua somma di euro 23.274,66, oggetto della domanda attorea.

Il requirente, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, ha dedotto la responsabilità dell'impresa percettrice e del suo amministratore e legale rappresentante odierno convenuto (oltre che di un altro amministratore), consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.

Con comparsa dell'8 gennaio 2026, il sig. O.C.S., in proprio e quale socio amministratore della società E.V.T. S.n.c., pur contestando la pretesa attorea ed escludendo un proprio doloso arricchimento nella vicenda, ha richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento di una somma di euro 6.000,00 (seimila/00).

La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta con atto dell'8/1/2026.

All'esito dell'udienza camerale del 28 gennaio 2026, il Collegio ha accolto l'istanza nei termini prospettati dal convenuto e con decreto n. 1/2026 ha disposto il pagamento della somma di euro **6.000,00** (seimila/00) a carico del medesimo, entro il termine perentorio di trenta giorni, a favore della Regione

Piemonte, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale.

È stata depositata in giudizio la documentazione attestante il pagamento della somma e il relativo incameramento da parte dell'amministrazione danneggiata (bonifico del 09/03/2026 e quietanza del 10/03/2026), la cui regolarità è stata verificata, con l'adesione del P.M., nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).

2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dalla parte convenuta, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

visto l'articolo 130, comma 8 c.g.c.,

DICHIARA ESTINTO il giudizio in epigrafe nei confronti di **C.**

S.O., in proprio e quale socio amministratore della società

E.V.T. - S.n.c. di W.O. e O.C.S.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere estensore

Il Giudice estensore	Il Presidente
Ivano MALPESI	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 05/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente